

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1961

Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti ad osservare un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle possono emettere detti titoli sino ad un importo eguale a venti volte il proprio patrimonio.

La stessa legge ha per altro disposto che, raggiunto il limite anzidetto, gli istituti possono chiedere un ulteriore aumento del limite fino a 30 volte l'ammontare del patrimonio. L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato del credito.

Ne deriva che gli istituti della specie, una volta che abbiano raggiunto detti limiti, devono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non essere costretti ad interrompere la propria attività, sospendendo l'emissione delle cartelle.

Questo è ora il caso della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli che, con

decreto ministeriale del 23 aprile 1958, è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve alla data del decreto medesimo, con l'intesa che l'autorizzazione stessa non venga estesa ai futuri aumenti del fondo di dotazione e della riserva.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ha deliberato, per tanto, di procedere all'aumento del fondo di dotazione della Sezione, da lire 1.300 milioni a lire 1.500 milioni, utilizzando all'uopo normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 5 ottobre ultimo scorso, ha autorizzato l'aumento in parola.

Si è predisposto, quindi, l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 31 luglio 1957, n. 674, viene ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesimo.